

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE, DI MEDICO AUTORIZZATO E DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, COMPRENDE TUTTE LE PRESTAZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 E DAL D.LGS. 101/2020 PER I LAVORATORI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria, esami clinici, nomina del Medico Competente, Medico Autorizzato e adempimenti connessi - ai sensi del Decreto Legislativo n.81/08 e s.m.i. e del Decreto Legislativo n.101/20 e s.m.i – per i lavoratori dell'Università degli Studi di Pavia.

Il referente per l'Università è il Servizio Sicurezza e Salute dell'Area Tecnica e Sicurezza (ATS).

2. OGGETTO

Oggetto del presente Capitolato Tecnico è il Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS), ovvero il documento che descrive le linee di applicazione, i contenuti, l'insieme delle attività e le modalità operative attraverso le quali verrà applicata la sorveglianza sanitaria sui lavoratori dell'Università degli Studi di Pavia.

Il PSS delinea i seguenti processi:

1. la nomina del Medico Competente e del Medico Autorizzato;
2. la redazione e l'aggiornamento dei protocolli di sorveglianza sanitaria;
3. la funzione di coordinamento dei Medici Competenti come prevista dall'art. 39, comma 6, del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.;
4. le prestazioni del Medico Competente e del Medico Autorizzato ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., del D.Lgs. n.101/20 e delle procedure di sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento all'adempimento degli obblighi di legge di cui agli artt. 25, 28, 29, 38-42 del D.Lgs. n.81/08 e della legislazione in materia di radioprotezione, fermi restando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di medicina e igiene del lavoro;
5. quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico, in relazione alle specifiche esigenze dell'Università degli Studi di Pavia.

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Vengono di seguito descritte le modalità di esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato Tecnico, nello specifico:

1. Nomina del Medico Competente e Medico Autorizzato;
2. Redazione del PSS – fase di avvio del servizio;
3. Aggiornamento del PSS ed esecuzione delle attività – per tutta la durata contrattuale;

nonché i contenuti minimi che dovranno essere riportati nel PSS.

3.1 NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE/AUTORIZZATO

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/08, la nomina effettiva dei Medici Competenti è di competenza del Datore di Lavoro.

L'Aggiudicatario dovrà pertanto:

1. proporre all'Università degli Studi di Pavia, in qualità di Datore di Lavoro, i nominativi dei Medici Competenti/Autorizzati, da incaricare per l'esecuzione delle prestazioni, in numero tale da garantire la copertura del servizio e non inferiore a quanto indicato all'art. 5.2, in possesso dei requisiti di cui al medesimo art. 5.2; nel caso di cessazione dal servizio di uno o più medici incaricati, l'Aggiudicatario dovrà indicare all'Università il nominativo di un pari numero di sostituti dotati dei medesimi requisiti tecnico professionali;
2. proporre all'Università degli Studi di Pavia, in qualità di Datore di Lavoro, il nominativo del

Medico Competente/Autorizzato cui affidare il coordinamento delle attività dei Medici Competenti/Autorizzati nei rapporti con i competenti servizi dell'Università;

3. provvedere a ulteriore preselezione delle figure dichiarate nel precedente punto 1, nel caso in cui il Committente e/o i soggetti delegati, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dall'Aggiudicatario e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione.

3.2 MODALITÀ DI AVVIO DEL SERVIZIO

Vengono di seguito dettagliate le fasi in cui sarà articolata l'attività di redazione del PSS, nonché i contenuti minimi che dovranno essere riportati.

Preliminarmente all'avvio del servizio, il nuovo Fornitore dovrà quindi:

1. acquisire le informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico, ai sensi dei D.Lgs. n.81/08 e D.Lgs. n.101/20.

A tal fine, la Stazione Appaltante fornirà all'Aggiudicatario:

- la scheda anagrafica di ogni lavoratore;
 - la descrizione delle attività e lavorazioni svolte di ogni singolo lavoratore (scheda di rischio individuale);
 - il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in vigore;
 - l'elenco delle sostanze chimiche pericolose, delle sostanze cancerogene/mutagene e degli agenti biologici utilizzati o presenti all'interno dei luoghi di lavoro;
 - l'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti per ciascuna mansione;
 - l'elenco dei Dispositivi di Protezione Collettiva installati;
 - le procedure di lavoro e di sicurezza attuate.
2. istituire la cartella sanitaria e di rischio informatizzata per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
 3. definire i protocolli sanitari per gruppo o categoria di lavoratori, in relazione sia al rischio che alla mansione. I protocolli sanitari dovranno descrivere dettagliatamente il modo in cui verrà eseguita la visita medica e gli accertamenti integrativi e indicarne la periodicità;
 4. definire il protocollo sanitario per gli addetti alla squadra di emergenza e primo soccorso di Ateneo;
 5. indicare le mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, in riferimento all'assunzione di sostanze psicotrope, come stabilito dai provvedimenti della Conferenza Stato- Regioni sui temi specifici, ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.;
 6. definire un **programma delle attività (PdA)**, riferito a un arco temporale di 3 mesi, in cui venga descritta la possibile calendarizzazione delle visite, la tipologia e il numero degli esami integrativi, il flusso delle informazioni e della documentazione e di quanto ulteriormente richiesto;
 7. implementare il calendario del programma delle attività (PdA) nel sistema informatico messo a disposizione dalla Committenza;
 8. definire i criteri, tempi e modalità per la tenuta dei rapporti con il Ministero della Salute.

In riferimento a quanto sopra, si precisa che le attività definite nei punti da 1. a 3. sono primariamente imputabili solo in caso di nuovo Fornitore che non risultasse già in possesso di tutte le informazioni riferite alla Stazione Appaltante.

Si precisa inoltre che il sistema informatico messo a disposizione dalla Committenza (punto 7) deve essere tassativamente l'unico applicativo utilizzato dal Fornitore per gestire la sorveglianza sanitaria, in

condivisione con la Stazione Appaltante.

L'elaborazione e la consegna del PSS, con incluse tutte le attività previste, tra cui l'effettuazione di eventuali incontri con l'Amministrazione e la presentazione del Piano al Datore di Lavoro, al RSPP e ai RLS, per l'illustrazione dei contenuti, non dovrà avvenire, pena l'applicazione della relativa penale, oltre i 30 giorni solari, a partire dalla data di aggiudicazione.

3.3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Una volta consegnato il PSS, e solo a seguito di approvazione da parte del Datore di Lavoro, saranno a carico del Fornitore, e in particolare del Coordinatore dei Medici Competenti:

1. la gestione e l'aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
2. tutte le altre attività relative agli obblighi di cui agli artt. 25 e 41 (per quanto attivato) del D.Lgs n.81/08 e s.m.i., e del D.Lgs. n.101/20;
3. tutte le altre attività indicate nel presente Capitolato Tecnico.

Sarà cura dell'Aggiudicatario gestire gli scadenziari, la programmazione delle visite, gli esiti nell'attuazione del PSS stesso, implementando le informazioni obbligatoriamente nel sistema informativo della Committenza.

L'attività oggetto del servizio si intende prestata su **cinque** giorni la settimana, dal lunedì al venerdì.

Il PdA dovrà essere esecutivo entro 30 giorni solari dalla consegna del PSS, pena l'applicazione di penali: la prima data di visita fissata quindi nella calendarizzazione delle attività del Servizio di sorveglianza sanitaria deve ricadere nei 30 giorni solari successivi alla consegna del PSS.

3.3.1. SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

In particolare, con riferimento alle attività di gestione e aggiornamento del PSS, il Medico Competente avrà l'obbligo di effettuare:

1. l'aggiornamento dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica;
2. la compilazione e l'aggiornamento, sotto propria responsabilità, della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa;
3. l'implementazione della valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni e biologici in un sistema informativo di proprietà della Committenza (registro on-line di manipolazione giornaliera);
4. la compilazione e l'aggiornamento del registro degli esposti, ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e del DM 155/07, per i rischi derivanti da agenti cancerogeni/mutageni e biologici;
5. la gestione degli esiti degli accertamenti. Nel dettaglio il Medico Competente:
 1. all'esito delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - a. idoneità;
 - b. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c. inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
 - d. inidoneità permanente;
 2. consegna copia del giudizio al Datore di Lavoro e al lavoratore, nei tempi e nei modi previsti all'art. 5.1;
 3. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;

a richiesta, fornisce altresì informazioni analoghe a quanto nel punto 3, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

4. informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41 del D.Lgs. n.81/08, rilasciando, copia della documentazione sanitaria, nei tempi e nei modi previsti all'art. 5.1.

Inoltre, il Medico Competente provvede all'espletamento degli altri obblighi previsti dall'articolo 25 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., ovvero:

1. collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
2. collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
3. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n.81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
4. consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. e con salvaguardia del segreto professionale;
5. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la conservazione della medesima;
6. comunica per iscritto al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
7. visita tutti gli ambienti di lavoro (ovvero tutti gli edifici come da allegato A), obbligatoriamente almeno una volta all'anno. Se, in base alla valutazione dei rischi, viene stabilita una cadenza diversa da quella annuale, la stessa deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
8. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione personale e ambientale ai rischi lavorativi. I risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
9. comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3.3.2. SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 101/20

Di seguito sono descritte le attività di competenza del Medico Autorizzato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In ottemperanza agli artt. 83, 84, 85 del D.Lgs. n.101/20, il Medico Autorizzato è tenuto allo svolgimento delle seguenti attività:

1. effettuare le visite mediche preventive, periodiche e straordinarie dei lavoratori e comunicare per iscritto al Datore di lavoro le risultanze di tali visite in relazione all'idoneità dei lavoratori;
2. collaborare con l'Esperto di Radioprotezione (EdR) ad effettuare l'analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni, ai fini della programmazione di indagini

specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti agli ambienti di lavoro;

3. istituire e aggiornare i documenti sanitari personali;
4. fornire la propria consulenza al Datore di Lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni normali che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

3.3.3. VISITE DI MEDICINA DEL LAVORO

Il Medico Competente, nell'adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n.81/08 e s.m.i., è tenuto ad effettuare:

1. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
2. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, applicando il protocollo stabilito sulla base della valutazione del rischio effettuata secondo le periodicità indicate;
3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
4. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
5. visite di verifica idoneità all'incarico di addetto alla squadra di emergenza/reperibilità di Ateneo;
6. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
7. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Al termine della visita medica, il Medico Competente rilascerà il giudizio di idoneità che sarà trasmesso nei tempi e nei modi definiti all'art. 5.1.

Il Medico Autorizzato, nell'adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, ai sensi degli art. 84 e 85 del D. Lgs. 101/20, è tenuto ad effettuare:

1. visita medica preventiva, che deve comprendere una anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici, e un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio, ove necessarie, per valutare lo stato generale di salute del lavoratore;
2. visita medica periodica;
3. visita medica in occasione del cambio della mansione;
4. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, dove il medico fornisce al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

Al termine della visita medica, il Medico Autorizzato rilascerà il giudizio di idoneità che sarà trasmesso nei tempi e nei modi definiti all'art. 5.1.

Le visite mediche sopra indicate potranno comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio, come previsto dallo specifico protocollo sanitario a cui il singolo Lavoratore è assegnato – oppure in aggiunta a quanto definito nel protocollo, ove ritenuto necessario dai Medici.

I Medici possono avvalersi, per accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro.

La necessità di ulteriori accertamenti deve essere comunicata al Datore di Lavoro prima dell'effettuazione degli stessi, al fine della verifica dei termini contrattuali (es. Nuovi prezzi – art. 7)

4. FUNZIONE DI COORDINAMENTO

Ai sensi dell'art. 39, comma 6, del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., l'Aggiudicatario dovrà fornire alla Stazione Appaltante la funzione di Coordinamento dei Medici Competenti.

In particolare, come stabilito dalla normativa, il Contraente dovrà affidare, ad uno dei Medici Competenti individuati dall'Amministrazione, la funzione di coordinamento dei Medici Competenti stessi.

Il ruolo di Coordinatore sarà assunto da figura che abbia maturato un'esperienza come Medico Competente di almeno 10 anni e che abbia una pregressa esperienza in ruoli di coordinamento, in contratti contenenti servizi di sorveglianza sanitaria, maggiore di 5 anni.

Il Coordinatore avrà il compito di:

1. uniformare le procedure di gestione e organizzazione dell'attività dei Medici Competenti, sia dal punto di vista della sorveglianza sanitaria che degli altri compiti attribuiti;
2. standardizzare i documenti derivanti dalle attività del Medico Competente;
3. rappresentare l'interlocutore privilegiato dell'Amministrazione su temi di interpretazione delle norme e delle procedure.

5. SPECIFICHE RICHIESTE SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

5.1 MODALITÀ OPERATIVE

Si specificano di seguito le modalità operative, richieste da parte di Università, per l'erogazione del PSS:

1. le attività, d'intesa con il Servizio Sicurezza e Salute e il Servizio di Prevenzione e Protezione, devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle visite, nell'esecuzione degli accertamenti diagnostici, nella restituzione dei risultati, in modo da rendere efficace l'attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività di lavoro del personale.
2. L'Aggiudicatario dovrà organizzare l'esecuzione delle attività di sorveglianza sanitaria (calendario, data, orari, numero di visite e tipologia di protocolli), all'interno di un documento, definito **Programma delle Attività (PdA)**, da inviare periodicamente al Committente e che:
 - a. sia riferito ad un arco temporale progressivo di mesi 3;
 - b. preveda la calendarizzazione delle singole attività da eseguire nel periodo di riferimento;
 - c. sia completamente implementato nel sistema informatico dedicato, di proprietà del Committente e gestito presso il Servizio Sicurezza e Salute;
 - d. sia consegnato, nella sua prima calendarizzazione, contestualmente alla firma del Verbale di consegna, ovvero all'avvio del PSS.
3. L'elenco dei lavoratori da convocare a visita sarà definito almeno 30 giorni prima della data della visita.
4. Le visite mediche di idoneità e gli accertamenti sanitari, secondo quanto previsto dal Protocollo di sorveglianza sanitaria per la specifica mansione, dovranno essere effettuati in un'unica soluzione (stessa giornata) presso gli ambulatori messi a disposizione dall'Aggiudicatario.
5. I suddetti ambulatori devono essere localizzati in strutture idonee all'uso, site entro un raggio di 5km dalla sede centrale dell'Università degli Studi di Pavia e raggiungibili con un mezzo pubblico nel tempo massimo di 30 minuti.

Il personale radioesposto (D.Lgs. n.101/20) verrà visitato anche per le esposizioni ad altri rischi (es. chimico, biologico, campi magnetici, radiazioni ottiche artificiali, ecc.), in occasione della

medesima visita.

6. Tutti i Lavoratori dell'Università di Pavia dovranno essere raggruppati in numero definito di "macrocategorie" di rischio lavorativo, ognuna delle quali avrà associato uno specifico protocollo sanitario articolato in: visita di Medicina del Lavoro; eventuali esami ematourinari; eventuali esami strumentali.
7. Le visite e gli accertamenti sanitari devono essere svolti nel rispetto delle seguenti modalità e tempistiche, pena l'applicazione di sanzioni:
 - a. convocazione per le visite preventive di idoneità alla mansione (D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.) ovvero all'incarico di addetto all'emergenza/reperibilità di Ateneo: entro 30 giorni dalla data di invio della documentazione (scheda di rischio) ovvero della richiesta da parte del Servizio Sicurezza e Salute;
 - b. convocazione per le visite periodiche di idoneità alla mansione (D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.) ovvero incarico di addetto all'emergenza/reperibilità di Ateneo: entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'ultimo certificato di idoneità rilasciato;
 - c. convocazione per le visite preventive di idoneità alla mansione (D.Lgs. n.101/20 e s.m.i.): entro 10 giorni dalla data di invio della documentazione da parte del Presidio di Radioprotezione;
 - d. convocazione per le visite le visite periodiche di idoneità alla mansione (D.Lgs. n.101/20 e s.m.i.): entro la data di scadenza dell'ultimo certificato di idoneità rilasciato;
 - e. convocazione per le visite di cessata esposizione a rischi specifici, ove previste dal protocollo sanitario: entro 15 giorni dalla richiesta del Servizio Sicurezza e Salute;
 - f. esecuzione delle visite straordinarie e dei relativi eventuali accertamenti specialistici: entro 15 giorni dalla richiesta del Servizio Sicurezza e Salute;
 - g. trasmissione di una reportistica contenente i nominativi dei lavoratori visitati e di quelli che non si sono presentati al controllo sanitario senza alcuna giustificazione: entro la fine della stessa giornata di convocazione;
 - h. trasmissione degli esiti della visita (giudizio di idoneità, cartella clinica, copia degli accertamenti per il personale): entro 30 giorni dalla data dell'accertamento;
 - i. restituzione della cartella clinica per cessata attività ovvero per cambio di mansione che determini assenza di rischi lavorativi specifici: entro 30 giorni dalla data di comunicazione della cessata attività da parte del Servizio Sicurezza e Salute.
8. Deve essere garantita la possibilità di richiami successivi alla prima convocazione, ovvero l'esecuzione delle visite di recupero, dei lavoratori che non si sono presentati, con o senza giustificazione, ai controlli sanitari.
9. Il Fornitore, all'atto della visita, dovrà distribuire agli utenti un questionario, finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione degli stessi e predisposto dalla Stazione Appaltante, rispetto al servizio offerto. Potranno eventualmente essere previste modalità diverse di distribuzione del questionario, a completa discrezione della Stazione Appaltante.

Deve essere garantita la presentazione del PSS e del PdA, relativo ai primi 3 mesi di attività, al fine di attivare il servizio di sorveglianza sanitaria entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione.

5.2 REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I Medici Competenti e Autorizzati devono essere in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal D.Lgs. n.81/08 e dal D.Lgs. n.101/20 e dalla normativa vigente, e regolarmente iscritti nell'elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute.

2. Sono richiesti per i servizi oggetto del presente appalto almeno quattro medici specializzati in Medicina del Lavoro e regolarmente iscritti all'elenco dei Medici Competenti; almeno due di essi devono essere in possesso del titolo di Medico Autorizzato ai sensi del D.Lgs. n.101/20.

5.3 ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Restano intesi a carico dell'Aggiudicatario e compresi nel contratto a canone, gli oneri di seguito elencati:

1. In merito alle nomine, l'Aggiudicatario dovrà:
 - a. proporre all'Università degli Studi di Pavia, in qualità di Datore di Lavoro, i nominativi dei Medici Competenti e dei Medici Autorizzati, da incaricare per l'esecuzione delle prestazioni, in numero tale da garantire la copertura del servizio, non inferiore a quanto indicato nel precedente art. 5.2 e in possesso dei requisiti di cui al medesimo art. 5.2; nel caso di cessazione dal servizio di uno o più medici incaricati, l'Aggiudicatario dovrà indicare all'Università il nominativo di un pari numero di sostituti dotati dei medesimi requisiti tecnico professionali;
 - b. proporre all'Università degli Studi di Pavia, in qualità di Datore di Lavoro, il nominativo del Medico Competente/Autorizzato cui affidare il coordinamento delle attività dei Medici Competenti/Autorizzati nei rapporti con i competenti servizi dell'Università;
 - c. provvedere a ulteriore preselezione delle figure dichiarate nel precedente punto a), nel caso il Committente e/o i soggetti delegati, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dall'Aggiudicatario e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione.
2. In merito al PSS, l'Aggiudicatario dovrà:
 - a. Redigere, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione, il PSS, secondo quanto richiesto e indicato all'art. 3.2 – di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università degli Studi di Pavia;
 - b. mettere a disposizione nel territorio (come da art. 5.1) ambulatori, per l'effettuazione delle visite mediche e degli accertamenti sanitari previsti dal PSS, che soddisfino i requisiti di esercizio delle attività mediche (ai sensi del D.P.R. n°42/1997) e i requisiti minimi di decoro professionale;
 - c. custodire, per conto del Datore di Lavoro, la documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria; sarà cura dell'Aggiudicatario attuare tutte le procedure riguardanti il trattamento dei dati personali e sensibili di tutto il personale universitario, designando un responsabile, ai sensi della D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e quanto previsto dalla vigente normativa.
3. In merito all'attività extra-sanitaria, l'Aggiudicatario, nella figura del Medico Coordinatore, quale interlocutore privilegiato dell'Amministrazione, dovrà:
 - a. collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università nella valutazione dei rischi, al fine di elaborare o aggiornare il Documento di Valutazione dei rischi (DVR);
 - b. collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di programmare la sorveglianza sanitaria, l'attuazione delle misure di tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, l'attività di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori, per quanto di competenza;
 - c. garantire la presenza all'interno del Comitato di Emergenza per le emergenze nucleari, nel caso lo stesso si debba insediare a seguito dell'insorgenza di uno stato di emergenza nucleare, presso il Laboratorio di Energia Nucleare Applicata (LENA) dell'Università e

- comunque in occasione della Prova di Emergenza Esterna annuale;
- d. fornire assistenza e consulenza, ove richiesto specificamente dall'Ateneo, relativamente a pareri di tipo tecnico, di igiene industriale e/o di medicina del lavoro, su luoghi o unità produttive a rischio specifico, e su relazioni o documenti di parte;
 - e. garantire la partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del D.Lgs. n.81/08;
 - f. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni ex art. 35 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata annualmente, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
 - g. garantire la partecipazione agli incontri mensili del Presidio di Radioprotezione;
 - h. garantire obbligatoriamente la visita di tutti gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno (art. 25 del D.Lgs. n.81/08); entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione, deve presentare il cronoprogramma annuale dei sopralluoghi; se, in base alla valutazione dei rischi e di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo, viene stabilita una cadenza diversa dall'annuale, deve darne comunicazione al Datore di Lavoro al fine di procedere con l'annotazione sul DVR. Attualmente sono identificati come ambienti di lavoro n° 40 edifici dislocati nelle 3 sedi dell'Università degli Studi di Pavia (comuni di Cremona, Pavia, Voghera) come da allegato A;
 - i. garantire la presenza nelle attività di informazione e formazione promosse dal Servizio Sicurezza e Salute e dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università degli Studi di Pavia, su specifiche tematiche quali benessere e salute, radioprotezione, sostanze cancerogene, stress lavoro-correlato.
4. In merito alla reportistica, l'Aggiudicatario dovrà, esclusivamente su modulistica fornita dalla Stazione Appaltante:
- a. presentare al Servizio Sicurezza e Salute una relazione trimestrale relativamente all'esecuzione del servizio, in cui sia data evidenza a:
 - i. servizi erogati, con i dettagli sulla tipologia e numerosità delle singole prestazioni sanitarie;
 - ii. eventuali criticità riscontrate nell'erogazione dei servizi;
 - iii. ambiti di miglioramento.
 - b. presentare al Servizio Sicurezza e Salute la relazione annuale di cui alla lettera f) del punto precedente (riunione periodica art. 35 D.Lgs. n.81/08).
5. In merito all'attività condivisa con il Servizio Sicurezza e Salute, l'Aggiudicatario dovrà:
- a. garantire la disponibilità del Coordinatore dei Medici, quale interlocutore privilegiato dell'Amministrazione, per eventuali incontri, riunioni, pareri, richiesti del Servizio stesso;
 - b. interfacciarsi, attraverso le autorizzazioni informatiche concesse dal Committente, esclusivamente con il sistema informatico dedicato alla sorveglianza sanitaria, di proprietà del Committente stesso. Il gestionale messo a disposizione rappresenta l'unica fonte certa dei dati che concorrono alle stesure dei PdA. Eventuali anomalie o criticità nell'utilizzo del gestionale dovranno essere comunicate con sollecitudine dall'Aggiudicatario;

- c. disporre di idonee modalità di raccordo con la Committenza, ovvero si richiede di definire, in sede di offerta tecnica, il sistema organizzativo di ambito amministrativo dedicato alla commessa, da cui si evinca il numero e i nominativi del personale di Segreteria contrattualizzato presso l'Aggiudicatario, che sia attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi festivi, dalle ore 8:00 alle 16:00, attraverso un numero telefonico ed un indirizzo e-mail dedicati.
6. L'attività oggetto del Servizio si intende prestata su cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì compresi. L'Aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità giornaliera dei Medici Competenti/Autorizzati incaricati.

6. STIMA DEL NUMERO DI PRESTAZIONI SANITARIE

La tipologia delle prestazioni sanitarie, a cui saranno sottoposti i **lavoratori dell'Università degli Studi di Pavia**, sarà stabilita dai Medici Competenti e Autorizzati, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, in funzione dei risultati della valutazione dei rischi e della potenziale esposizione dei lavoratori a specifici fattori e/o tipologie di rischio.

Sulla base dell'andamento degli ultimi 4 anni, al fine di fornire una stima delle attività oggetto delle prestazioni del presente appalto, vengono indicate il numero di visite mediche e degli accertamenti sanitari, quantificati su una popolazione attuale di circa 1900 lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Prestazione	N° stimato/anno
Visita medica	850
Esami ematourinari	480
Visiotest	450

I suddetti lavoratori sono principalmente riconducibili alle seguenti attività:

- attività video-terminalista
- attività con agenti cancerogeni/mutageni
- attività con sostanze chimiche pericolose
- attività con agenti biologici
- attività con agenti fisici (UV, IR, ultrasuoni, RMN, CEM)
- attività con laser (fino a classe 4)
- attività in presenza di radiazioni ionizzanti A+B
- attività di officina/falegnameria
- attività da ufficio tecnico
- attività di uscite sul campo/scavi archeologici
- attività di movimentazione manuale carichi e/o con muletti/carroponti
- attività di lavoro in altezza
- attività relative alle squadre di emergenza/primo soccorso/reperibilità.

Oggetto del presente appalto sarà inoltre uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria per gli **studenti/tirocinanti dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria** dell'Università degli Studi di Pavia. Tale Protocollo è volto alla prevenzione dei rischi di esposizione ad agenti biologici trasmissibili, per le attività di tirocinio previste dal piano di studi.

Il suddetto protocollo prevederà una visita medica generale di medicina del lavoro (D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.), esami ematourinari, marcatori virali e profilo anticorpale.

La stima delle prestazioni richieste è dettagliata nella seguente tabella:

Prestazione	N° stimato/anno
Visita medica	480
Esami ematourinari	480
Markers epatite B	480
Markers epatite C	480
Anticorpi anti-rosolia	480
Anticorpi anti-Herpes zoster	480
Anticorpi antiparotite	480
Anticorpi HIV	480
Test Mantoux	480

7. IMPORTO DEL SERVIZIO

1. La base d'asta, su 3 anni, riportata in allegato B, da assoggettare al ribasso è quantificata complessivamente in € 679.450,95 (euro seicentoseptantannovemilaquattrocentocinquanta/95) esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 punto 19 D.P.R. n° 633/1972.
2. L'ammontare dell'appalto è stato calcolato sulla base dei listini di riferimento, riportati nell'allegato B. La Stazione Appaltante si impegna a verificare annualmente la pubblicazione di eventuali aggiornamenti ai suddetti listini, che avranno effetto sulle remunerazioni, relative alle attività oggetto del presente Capitolato, a partire dall'anno solare successivo alla pubblicazione dell'aggiornamento stesso.
3. Per le prestazioni non espressamente previste dal presente Capitolato, le parti dovranno concordare i nuovi prezzi sulla base dei listini di riferimento, riportati nell'allegato B. Laddove le nuove prestazioni siano esami ematochimici, valutati come necessari dal Medico durante la visita/anamnesi del Lavoratore, l'avvenuta esecuzione deve essere comunicata al Datore di Lavoro nella giornata stessa in cui si svolge la visita, al fine di avviare la procedura sopra citata e la relativa verifica dei termini contrattuali.
4. L'ammontare dell'appalto è determinato da:
 - a. un canone annuale/a corpo, che prevede l'attuazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e delle prestazioni extra-sanitarie indicate nel presente capitolato;
 - b. una quota forfettaria, solo in caso di nuovo Fornitore, per l'acquisizione della documentazione (schede di rischio e cartelle sanitarie) riferita ai Lavoratori della Stazione Appaltante;
 - c. una quota a misura relativa all'esecuzione di ogni prestazione sanitaria (visita medica con giudizio di idoneità lavorativa, esami ematourinari, eventuali accertamenti specialistici), sulla popolazione di lavoratori dell'Università degli Studi di Pavia comprensiva degli studenti/tirocinanti dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (come indicato all'art. 6), in base a quanto previsto dal protocollo sanitario messo in atto;
 - d. una quota a misura/extra capitolato relativa ad eventuali discostamenti dalla numerosità/tipologia di prestazioni, previste nel presente Capitolato Tecnico.

5. Nel prospetto seguente sono riepilogate le modalità di remunerazione delle singole attività:

Attività	Modalità di remunerazione
<p>Piano di Sorveglianza Sanitaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese generali di gestione e di segreteria per lavoratori addetti ad attività tipiche di ufficio e lavoratori addetti ad attività non riconducibili a quelle tipiche di ufficio 	<p>Canone annuale/A corpo</p>
<p>Funzioni relative all'attività di Medico Competente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomina • Coordinamento • Redazione e aggiornamento PSS • Attuazione del PdA • Redazione e aggiornamento DVR <p>Funzioni relative all'attività di Medico Autorizzato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomina • Collaborazione con EdR • Documenti sanitari • Consulenza <p>Prestazioni extra-sanitarie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riunioni periodiche ex art. 35 • Visite ambienti di lavoro • Riunioni del Presidio di radioprotezione • Esercitazione LENA • Attività di formazione e informazione • Gestione interfaccia con il sistema informatico dedicato alla sorveglianza sanitaria, di proprietà del Committente 	<p>Canone annuale/A corpo</p>
<p>Prestazioni extra canone</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvio del servizio (art. 3.2) • Visita medica • Esami ematourinari • Esami integrativi • Visite specialistiche • Visita di radioprotezione cat. A e cat. B 	<p>Extra Canone/A misura</p>

6. A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 50/2016 e 81/08) l'Università degli Studi di Pavia reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

7. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura

oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo complessivo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

8. Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati e pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

8. PAGAMENTI E FATTURAZIONE

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà in rate trimestrali posticipate; con riferimento alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni extra capitolato di cui alle lettere c) e d) dell'allegato B del capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore potrà procedere a fatturazione a seguito di presentazione di un report analitico delle attività svolte (visite mediche, esami strumentali, ecc.).
3. Si forniscono i dati per la fatturazione elettronica:
 - Codice Ufficio per la fatturazione elettronica: 83ZOA4
 - Descrizione Ufficio: Servizio Sicurezza e Salute
 - CIG: _____
 - PEC: amministrazione-centrale@certunipv.it
3. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, devono essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013 e s.m.i. (non possono essere accettate fatture emesse in altre modalità), utilizzando il codice univoco ufficio 83ZOA4.
4. I pagamenti saranno effettuati dall'Università degli Studi di Pavia, entro 30 gg. dal ricevimento di fattura emessa trimestralmente, previa acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva regolare. Nel caso di DURC irregolare trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia di intervento sostitutivo.
5. L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010 e s.m.i..
6. In caso di ritardo nel pagamento dipendente da causa non imputabile all'Università non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l'eventuale maggior danno subito dall'Aggiudicatario. Si considera causa di inadempimento non imputabile all'amministrazione anche il superamento della soglia bimestrale di prelevamento dei fondi della Tesoreria Statale, nonché l'obbligo di rispetto dei limiti del fabbisogno statale ai sensi della normativa vigente in materia.
7. L'Università comunicherà all'Aggiudicatario l'impossibilità di effettuare il pagamento nei termini e segnalerà altresì il nuovo termine entro cui si renderà solvibile, che comunque dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla predetta comunicazione.
8. L'Università, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 t.v., per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia Entrate-Riscossioni (ex Equitalia S.p.A.) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
9. In conformità al disposto normativo di cui all'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, sul valore del contratto di appalto relativo alla quota a corpo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettiva data di inizio del servizio, ovvero a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna in via d'urgenza delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia

è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

10. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

11. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

9. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pavia.

L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL LIVELLO DI SERVIZIO

1. Le attività svolte dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del PSS, oggetto del presente capitolato, sono valutate mediante un questionario redatto trimestralmente dal Servizio Sicurezza e Salute.

2. Il questionario di valutazione e controllo del servizio assegna un giudizio numerico (Criticità; Buono; Ottimo) ai seguenti parametri:

1. Progressione del PdA nel contesto del Piano di Sorveglianza Sanitaria
2. Conformità documentazione consegnata, rispetto a quanto chiesto in Capitolato
3. Conformità della Relazione Trimestrale consegnata, rispetto a quanto chiesto in Capitolato
4. Rispetto tempistiche di esecuzione delle visite di idoneità (D.Lgs n.81/2008, D.Lgs n.101/2020 e s.m.i)
5. Comunicazione con la segreteria – adempimenti amministrativi

6. Gestione del sistema informatico dedicato alla sorveglianza sanitaria
 7. Questionario di valutazione del servizio da parte degli utenti
 8. visite degli ambienti di lavoro – esecuzione e reportistica
 9. Partecipazione agli incontri periodici del Presidio di Radioprotezione
3. I risultati di ogni questionario verranno discussi con il Medico Coordinatore, trimestralmente, in riunioni dedicate; sarà cura dell'Aggiudicatario la stesura del relativo verbale.
4. Al Servizio Sicurezza e Salute viene demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto, diventando l'interfaccia fra l'Amministrazione Contraente e l'Aggiudicatario.

11. DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

- a. Il contratto per lo svolgimento del servizio ha durata di anni tre a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, con eventuale opzione di rinnovo per anni due.
- b. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto ((ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice) nella misura strettamente necessaria, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara. In tal caso, il corrispettivo, quale determinato dall'offerta economica presentata dall'Aggiudicatario, sarà riparametrato sulla base del periodo di effettivo svolgimento del servizio.
- c. Attesa la necessità e l'urgenza di garantire la continuità del servizio, l'Università si riserva la facoltà di dare immediata esecuzione al contratto, successivamente al positivo esito dei controlli relativi possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

12. COPERTURE ASSICURATIVE

- a. L'Aggiudicatario si assume ogni responsabilità per i danni materiali e fisici arrecati alle cose e alle persone dipendenti dell'Università degli Studi di Pavia, per fatti imputabili a manchevolezze o trascuratezze dei propri dipendenti nell'esecuzione degli adempimenti assunti.
- b. A tal fine, l'Aggiudicatario dovrà dimostrare di essere provvisto di adeguate coperture assicurative per la Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera e Responsabilità Civile professionale.
- c. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- d. Qualora la ditta dovesse rescindere il contratto prima della scadenza convenuta senza giusta causa, l'Università, oltre al risarcimento del danno, potrà addebitare alla ditta le eventuali spese aggiuntive derivanti dall'assegnazione del servizio ad altri soggetti e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.
- e. Tali spese potranno essere trattenute in sede di liquidazione delle fatture in scadenza.
- f. Tali facoltà potranno essere esercitate dall'Università senza costituzione in mora della ditta e senza preventiva pronuncia dell'autorità giudiziaria.
- g. L'affidatario, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Responsabile del Servizio competente ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali specifici del servizio, alla realizzazione delle attività programmate,

al rapporto con gli utenti e in generale a tutto quanto si riferisca al presente capitolato; in tale quadro l'affidatario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

13. RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario deve designare per iscritto la persona autorizzata a rappresentarlo nei rapporti con l'Università, in relazione a tutte le esigenze connesse agli aspetti non strettamente medico-sanitari del contratto.

14. SICUREZZA

1. L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto del D.Lgs. n.81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.
2. Ai sensi dell'art. 26, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n.81/08, l'Università di Pavia provvederà a fornire all'Aggiudicatario informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all'attività dell'Ateneo, che lo stesso dovrà sottoscrivere per presa visione.

15. PENALI

1. Sono previste specifiche sanzioni per le seguenti violazioni:
 1. esecuzione delle visite preventive di idoneità alla mansione (D.Lgs n.81/08 e s.m.i.) ovvero all'incarico di addetto all'emergenza/reperibilità di Ateneo: trattenuta pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai 30 giorni previsti all'art. 5.1 punto 8;
 2. esecuzione delle visite periodiche di idoneità alla mansione (D.Lgs n.81/08 e s.m.i.) ovvero incarico di addetto all'emergenza/reperibilità di Ateneo: trattenuta pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai 30 giorni previsti all'art. 5.1 punto 8;
 3. esecuzione delle visite preventive di idoneità alla mansione (D.Lgs n.101/20 e s.m.i.): trattenuta pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai 10 giorni previsti all'art. 5.1 punto 8;
 4. esecuzione delle visite periodiche di idoneità alla mansione (D.Lgs n.101/20 e s.m.i.): trattenuta pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza dell'ultimo certificato di idoneità rilasciato;
 5. esecuzione delle visite di cessata esposizione a rischi specifici: trattenuta pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai 15 giorni previsti all'art. 5.1 punto 8;
 6. esecuzione delle visite straordinarie e dei relativi eventuali accertamenti specialistici: trattenuta pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai 15 giorni previsti all'art. 5.1 punto 8;
 7. esecuzione delle visite di idoneità alla mansione (D.Lgs n. 81/08 o 101/20 e s.m.i.): trattenuta pari a 300 euro nel caso di visita svolta da soggetto, pur anche in possesso dei requisiti professionali indicati all'art. 3.1, non ufficialmente e formalmente nominato dal Datore di Lavoro;
 8. mancanza o incompletezza della documentazione costituente l'esito della visita (cartella sanitaria, certificato di idoneità, registro delle visite, copia degli esiti per i dipendenti, registrazione su sistema informativo): trattenuta pari 300 euro per ogni inadempienza;
 9. mancata partecipazione agli incontri ed alle visite periodiche degli ambienti di lavoro: penale pari a 300 euro per ogni inadempienza;
 10. ritardo nella consegna del PSS: penale di 100 euro per ogni giorno di ritardo;
 11. ritardo nell'esecuzione del PdA ovvero della prima data di avvio del servizio: 200 euro per ogni giorno di ritardo;
 12. mancata redazione del Verbale di Controllo mensile o ritardo nella sua presentazione superiore a 30 giorni: penale pari a 200 euro per ogni inadempienza;

13.mancata redazione della relazione sanitaria annuale o ritardo nella sua presentazione superiore a 30 giorni: penale pari a 500 euro per ogni inadempienza;

14.inadempienza degli obblighi contrattuali a carico dell'Aggiudicatario specificati nel presente capitolato: penale pari a 300 euro per ogni inadempienza.

2. Nel caso in cui l'Università riscontri un'inadempienza da parte dell'Aggiudicatario rispetto agli obblighi contrattuali ovvero ai tempi e alle modalità di gestione definite nelle disposizioni precedenti, contesterà per iscritto tali inadempienze all'Aggiudicatario, invitando a fornire dettagliate spiegazioni in merito.

3. Nel caso di inerzia dell'Aggiudicatario, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate ovvero perdurando l'inadempimento contestato, l'Università, in contraddittorio con la controparte, procederà all'applicazione delle penali di cui al precedente punto elenco.

4. L'Università procederà a detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui al comma precedente dagli importi delle fatture relative ai corrispettivi maturati.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Università di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art.1382 del Codice civile.

6. Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del Codice, nel caso in cui l'importo delle penalità comminate sia superiore al dieci per cento dell'importo annuo contrattuale l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1456 cc..

L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza a firma del RUP e trasmessa a mezzo PEC all'affidatario per le sue eventuali controdeduzioni.

7. La ditta ha la facoltà di far pervenire entro 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni e giustificazioni inviandoli tramite PEC all'indirizzo amministrazione-centrale@certunipv.it.

8. Qualora le controdeduzioni non pervengano nei termini stabiliti o non siano ritenute valide a giustificare le contestazioni, ovvero la ditta aggiudicatrice non abbia risolto la causa di contestazione entro 15 giorni dalla comunicazione stessa, l'Università procederà all'applicazione delle penali.

9. In caso di permanenza dell'inadempienza il RUP ha facoltà di ordinarne l'esecuzione d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno e a spese dell'affidatario, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni arrecati all'Università o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

10. In caso di mancato versamento delle penali comminate, decorso il termine di dieci giorni naturali, successivi e continui dalla comunicazione dell'infrazione da parte dell'Amministrazione, quest'ultima potrà provvedere a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

11. In ogni caso, l'Università si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese della ditta appaltatrice.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. L'art. 6 dell'allegato II.14 al nuovo codice dei contratti ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario

tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

17. RECESSO DAL CONTRATTO

1. A norma dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'affidatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi.
3. Ai sensi del D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. 135/2012, è diritto del Committente, per tutto il periodo di decorrenza del contratto stesso, nonché per le eventuali e successive proroghe, risolvere il contratto in essere nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggiore vantaggio economico per il servizio oggetto del presente contratto. Nel caso suddetto è facoltà del Committente richiedere al contraente un adeguamento ai suddetti corrispettivi Consip o delle centrali di committenza regionali.

18. RISOLUZIONE

1. La Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del D. Lgs 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs 36/2023.
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
4. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
5. Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

7. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

19. ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023.

20. RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

L'Ente procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di ordine generale richiesto dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

21. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica in sede di offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

22. VARIAZIONI CONTRATTUALI E DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

L'Amministrazione, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 120 del Codice può introdurre variazioni contrattuali e delle prestazioni richieste previa autorizzazione del RUP e su richiesta del DEC.

In analogia a quanto disposto dall'art. 120, comma 2, del Nuovo codice dei contratti, nei casi previsti dal comma 1, lett. b) e c), contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicatario se non sia stata approvata dal RUP.

23. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata secondo le modalità di cui all'articolo 106 del Nuovo codice dei contratti. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 del succitato articolo 106. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del Nuovo Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro

dell'economia e delle finanze.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Affidatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

L'affidatario prende atto e accetta le clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Pavia consultabile al link:

http://www-bandi.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/PROT_LEGALITAALL.pdf

25. ONERI PREVIDENZIALI E OSSERVANZA DEL CCNL

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto al servizio in esame, sono a carico dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di categoria o negli accordi vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio.

26. INFORTUNI E DANNI

L'Aggiudicatario è responsabile dei danni a persone, cose o comunque provocati nello svolgimento del servizio; resta a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, nei confronti dell'Università.

27. SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e di eventuale registrazione fiscale del contratto, nonché tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, sono a carico dell'Aggiudicatario assuntore del servizio.

Il valore dell'imposta di bollo è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 al D.lgs. n. 36/2023 e, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ammonta ad € 120,00= (in lettere centoventi).

L'imposta di bollo è stata assolta dall'appaltatore con modalità telematiche utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide), la cui copia è stata trasmessa all'Università.

La partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole in esso contenute.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

28. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito al contratto di appalto, alla sua interpretazione ed esecuzione resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Pavia.

29. TUTELA DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679.

I dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici universitari esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

L'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto.

I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti

alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente.

Il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679

Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante prof. Francesco Svelto.

Per maggiori dettagli in merito si invita a voler far riferimento al link <https://privacy.unipv.it/>.

30. VERIFICA DI CONFORMITA'

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità verrà effettuata con cadenza annuale, secondo le modalità indicate nell'art.37 dell'allegato II.14 del Codice.

31. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.